

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 67

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli Curone Grue Ossona, Val Borbera e Valle Spinti" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Valli Curone Grue Ossona, Val Borbera e Valle Spinti", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Valli Curone Grue Ossona e Val Borbera e Valle Spinti, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con la quale il Consiglio di Stato ha

annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valli Curone Grue Ossona, Val Borbera e Valle Spinti" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Albera Ligure, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbria Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Stazzano, Vignole Borbera, Volpeglino).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Valli Curone Grue Ossona, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Valli Curone Grue Ossona.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Ai sensi del comma 2 della stessa norma, il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trenta.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Valli Curone Grue Ossona, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, il Sig. Vincenzo Caprile, Presidente uscente della Comunità montana Valli Curone Grue Ossona, è nominato Commissario della Comunità montana Valli Curone Grue Ossona a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

In virtù della medesima norma, il Sig. Paolo Caviglia, Presidente uscente della Comunità montana Val Borbera e Valle Spinti, è nominato Commissario della Comunità montana Val Borbera e Valle Spinti a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 68

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Alta Val Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Alta Val Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Alta Val Lemme ed Alto Ovadese ed Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Suol d'Aleramo), di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Alta Val Lemme, Alto

Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Fraconalto, Grogna, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzzone, Prasco, Spigno Monferrato, Tagliolo Monferrato, Terzo, Visone, Votaggio).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Suol d'Aleramo), che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Suol d'Aleramo).

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Ai sensi del comma 2 della stessa norma, il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentuno.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Suol d'Aleramo), individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, il Sig. Marco Giovanni Mazzarello, Presidente uscente della Comunità montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese, è nominato Commissario della Comunità montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

In virtù della medesima norma, il Sig. Giovanni Pietro Nani, Presidente uscente della Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Suol d'Aleramo), è nominato Commissario della Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di

Spigno (Suol d'Aleramo), a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;

c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 69

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Langa Astigiana Val

Bormida" (art. 5 l.r. 16/1999, come modificato dall'art. 14 della l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);
Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;
Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;
Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;
Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;
Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane;
Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;
Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al Tar Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;
Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Langa Astigiana Val Bormida" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime).

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Ai sensi del comma 2 della stessa norma, il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a sedici.

La data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane resta fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009. Ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 2, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, fino a tale data resta in carica l'attuale organo rappresentativo della Comunità montana, limitatamente

agli atti urgenti e improrogabili. Al Presidente uscente competono, tra l'altro, gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7 del medesimo regolamento, è onere del Presidente uscente comunicare tempestivamente il presente decreto a tutti i componenti gli organi della Comunità montana.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 70

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);
Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;
Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;
Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;
Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;
Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come

emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi", elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 - 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Cerreto Castello, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Mosso, Pettinengo, Piatto, Portula, Pray, Quaregna, Selve Marcone, Soprana, Sostegno, Strona, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Prealpi Biellesi, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Prealpi Biellesi.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentasei.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Prealpi Biellesi, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione

degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008:

- il Sig. Roberto Scalabrino, Presidente uscente della Comunità montana Prealpi Biellesi, è nominato Commissario della Comunità montana Prealpi Biellesi;

- il Sig. Ezio Cravello, Presidente uscente della Comunità montana Valle di Mosso, è nominato Commissario della Comunità montana Valle di Mosso;

- il Sig. Camillo Pier Giorgio Fava, Presidente uscente della Comunità montana Valle Sessera, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Sessera.

Le nomine a Commissario decorrono, per ciascuno, dalla rispettiva data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti

giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 71

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valle del Cervo - La Bursch" (art. 5 l.r. 16/1999, come modificato dall'art. 14 della l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valle del Cervo - La Bursch"

elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia).

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a ventiquattro.

La data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009. Ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 2, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, fino a tale data resta in carica l'attuale organo rappresentativo della Comunità montana, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili. Al Presidente uscente competono, tra l'altro, gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7 del medesimo regolamento, è onere del Presidente uscente comunicare tempestivamente il presente decreto a tutti i componenti gli organi della Comunità montana.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 72

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valle dell'Elvo" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale

ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Valle dell'Elvo", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Alta Valle dell'Elvo e Bassa Valle dell'Elvo, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valle dell'Elvo" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Camburzano, Donato, Graglia, Magnano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Alta Valle dell'Elvo, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Alta Valle dell'Elvo.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a ventiquattro.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Alta Valle dell'Elvo, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, il Sig. Enzo Clerico, Presidente uscente della Comunità montana Alta Valle dell'Elvo, è nominato Commissario della Comunità montana Alta Valle dell'Elvo a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

In virtù della medesima norma, il Sig. Paolo Simone, Presidente uscente della Comunità montana Bassa Valle dell'Elvo, è nominato Commissario della Comunità montana Bassa Valle dell'Elvo a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente,

elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmettere alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 73

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli Gesso Vermenagna Pesio e Bisalta" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);
Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;
Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;
Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;
Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;
Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Valli Gesso Vermenagna Pesio e Bisalta", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Valli Gesso Vermenagna Pesio e Bisalta, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;
Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2

della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valli Gesso Vermenagna Pesio e Bisalta" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentasei.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4,

della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, il Sig. Ugo Boccacci, Presidente uscente della Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio, è nominato Commissario della Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

In virtù della medesima norma, il Sig. Stefano Dho, Presidente uscente della Comunità montana Bisalta, è nominato Commissario della Comunità montana Bisalta a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009

della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 74

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valle Stura" (art. 5 l.r. 16/1999, come modificato dall'art. 14 della l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valle Stura" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo, Vinadio).

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. come sostituito dall'articolo 18

della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a ventiquattro.

La data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009. Ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 2, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, fino a tale data resta in carica l'attuale organo rappresentativo della Comunità montana, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili. Al Presidente uscente competono, tra l'altro, gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7 del medesimo regolamento, è onere del Presidente uscente comunicare tempestivamente il presente decreto a tutti i componenti gli organi della Comunità montana.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 75

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli Grana e Maira" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Valli Grana e Maira", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Valle Grana e Valle Maira, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valli Grana e Maira" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemarle di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Valgrana, Villar San Costanzo).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Valle Maira, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Valle Maira.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentasei.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la

segreteria della Comunità montana Valle Maira, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, il Sig. Livio Acchiardi, Presidente uscente della Comunità montana Valle Maira, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Maira a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

In virtù della medesima norma, il Sig. Alessandro Verardo, Presidente uscente della Comunità montana Valle Grana, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Grana a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmettere alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmettere alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 76

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Valli Po, Bronda e Infernotto e Valle Varaita, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassinò, Gambaasca, Isasca, Martiniana Po, Melle, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Sampeyre, Sanfront, Valmala, Venasca, Verzuolo).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentasei.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4,

della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, il Sig. Aldo Perotti, Presidente uscente della Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto, è nominato Commissario della Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

In virtù della medesima norma, il Sig. Silvano Dovetta, Presidente uscente della Comunità montana Valle Varaita, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Varaita a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmettere alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmettere alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009

della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 77

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Alta Valle Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Valli Monregalesi" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Alta Valle Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Valli Monregalesi", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, Valli Monregalesi e Alta Valle Tanaro, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Alta Valle Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Valli Monregalesi" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Alto, Bagnasco, Battifollo, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino Tanaro, Ceva, Cigliè, Frabosa soprana, Frabosa sottana, Garessio, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Niella Tanaro, Nuccetto, Ormea, Pamparato, Perlo, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Ai sensi del comma 2 della stessa norma, il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a quarantuno.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008;

- il Sig. Giancarlo Rossi, Presidente uscente della Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, è nominato Commissario della Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana;

- il Sig. Giorgio Ferraris, Presidente uscente della Comunità montana Alta Valle Tanaro, è nominato Commissario della Comunità montana Alta valle Tanaro;

- il Sig. Pietro Blengini, Presidente uscente della Comunità montana Valli Monregalesi, è nominato Commissario della Comunità montana Valli Monregalesi.

Le nomine a Commissario decorrono, per ciascuno, dalla rispettiva data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;

b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;

c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie

funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 78

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Alta Langa e Langa Valli Bormida Uzzone" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Alta Langa e Langa Valli Bormida Uzzone", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Alta Langa e Langa, Valli Belbo, Valli Bormida Uzzone (Langa delle Valli), di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha

annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Alta Langa e Langa Valli Bormida Uzzone" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 - 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Iglano, Lequio Berria, Levice, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Trezzo Tinella).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Alta Langa, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Alta Langa.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Ai sensi del comma 2 della stessa norma, il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentanove.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Alta Langa, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, il Sig. Alessandro Barbero, Presidente uscente della Comunità montana Alta Langa, è nominato Commissario della Comunità montana Alta Langa a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

In virtù della medesima norma, il Sig. Enrico Pregliasco, Presidente uscente della Comunità montana Langa, Valli

Belbo, Valli Bormida Uzzone (Langa delle Valli), è nominato Commissario della Comunità montana Langa, Valli Belbo, Valli Bormida Uzzone (Langa delle Valli) a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 79

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Val Chiusella, Dora Baltea Canavesana e Valle Sacra, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana" elencati nell'allegato 1 alla

D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Alice superiore, Andrate, Borgiallo, Brosso, Carema, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Nomaglio, Pecco, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Val Chiusella, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Val Chiusella.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Ai sensi del comma 2 della stessa norma, il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a venticinque.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Val Chiusella, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008:

- il Sig. Adriano Oberto Tarena, Presidente uscente della Comunità montana Val Chiusella, è nominato Commissario della Comunità montana Val Chiusella;
- il Sig. Giulio Roffino, Presidente uscente della Comunità montana Dora Baltea Canavesana, è nominato Commissario della Comunità montana Dora Baltea Canavesana;
- il Sig. Franco Casassa, Presidente uscente della Comunità montana Valle Sacra, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Sacra.

Le nomine a Commissario decorrono, per ciascuno, dalla rispettiva data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun

Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 80

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Alto Canavese" (art. 5 l.r. 16/1999, come modificato dall'art. 14 della l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Alto Canavese" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, San Colombano Belmonte, Valperga).

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a ventiquattro.

La data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009. Ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 2, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, fino a tale data resta in carica l'attuale organo rappresentativo della Comunità montana, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili. Al Presidente uscente competono, tra l'altro, gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la

presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7 del medesimo regolamento, è onere del Presidente uscente comunicare tempestivamente il presente decreto a tutti i componenti gli organi della Comunità montana.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 81

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli Orco e Soana" (art. 5 l.r. 16/1999, come modificato dall'art.14 della l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valli Orco e Soana" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana).

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a dodici.

La data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009. Ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 2, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, fino a tale data resta in carica l'attuale organo rappresentativo della Comunità montana, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili. Al Presidente uscente competono, tra l'altro, gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7 del medesimo regolamento, è onere del Presidente uscente comunicare tempestivamente il presente decreto a tutti i componenti gli organi della Comunità montana.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 82

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 –

19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Valli di Lanzo e Val Ceronda e Casternone, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Viù).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Valli di Lanzo, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono

applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Valli di Lanzo.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Ai sensi del comma 2 della stessa norma, il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trenta.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Valli di Lanzo, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, il Sig. Mauro Marucco, Presidente uscente della Comunità montana Valli di Lanzo, è nominato Commissario della Comunità montana Valli di Lanzo a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

In virtù della medesima norma, la Sig.ra Azzurra Mulateiro, Presidente uscente della Comunità montana Val Ceronda e Casternone, è nominato Commissario della Comunità montana Val Ceronda e Casternone a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;

c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 83

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valle Susa e Val Sangone" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Valle Susa e Val Sangone", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Alta Valle Susa, Bassa Valle Susa e Val Sangone, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valle Susa e Val Sangone" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Bassa Valle Susa, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Bassa Valle Susa.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Ai sensi del comma 2 della stessa norma, il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a quarantatre.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Bassa Valle Susa, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008:

- il Sig. Antonio Ferrentino, Presidente uscente della Comunità montana Bassa Valle Susa, è nominato Commissario della Comunità montana Bassa Valle Susa;
- il Sig. Mauro Carena, Presidente uscente della Comunità montana Alta Valle Susa, è nominato Commissario della Comunità montana Alta Valle Susa;
- il Sig. Giovanni Turello, Presidente uscente della Comunità montana Val Sangone, è nominato Commissario della Comunità montana Val Sangone.

Le nomine a Commissario decorrono, per ciascuno, dalla rispettiva data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 84

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano e Val Pellice, di

cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati; Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 - 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Inverso Pinasca, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Valli Chisone e Germanasca, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Valli Chisone e Germanasca.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentasei.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Valli Chisone e

Germanasca, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008:

- il Sig. Andrea Coucourde, Presidente uscente della Comunità montana Valli Chisone e Germanasca, è nominato Commissario della Comunità montana Valli Chisone e Germanasca;

- il Sig. Claudio Bertalot, Presidente uscente della Comunità montana Val Pellice, è nominato Commissario della Comunità montana Val Pellice;

- il Sig. Mario Mauro, Presidente uscente della Comunità montana Pinerolese Pedemontano, è nominato Commissario della Comunità montana Pinerolese Pedemontano.

Le nomine a Commissario decorrono, per ciascuno, dalla rispettiva data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;

b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;

c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi

dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmettere alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 85

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli Antigorio, Antrona, Anzasca, Ossola e Vigizzo" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Valli Antigorio, Antrona, Anzasca, Ossola e Vigizzo", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Valli Antigorio e Formazza (Valli Antigorio Divedro e Formazza), Valle Antrona, Valle Anzasca (Monte Rosa), Valle Ossola e Valle Vigizzo, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valli Antigorio, Antrona, Anzasca, Ossola e Vigizzo" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura-Cardezza, Bognanco, Calasca-Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevaladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Valle Ossola, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Valle Ossola.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Ai sensi del comma 2 della stessa norma, il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentotto.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Valle Ossola, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008:

- il Sig. Pierleonardo Zaccheo, Presidente uscente della Comunità montana Valle Ossola, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Ossola;
- il Sig. Federico Cavalli, Presidente uscente della Comunità montana Valle Vigezzo, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Vigezzo;
- il Sig. Dario Ricchi, Presidente uscente della Comunità montana Valle Antrona, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Antrona;
- il Sig. Claudio Sonzogni, Presidente uscente della Comunità montana Valle Anzasca (Monte Rosa), è nominato Commissario della Comunità montana Valle Anzasca (Monte Rosa);
- il Sig. Marcello dalla Pozza, Presidente uscente della Comunità montana Valli Antigorio e Formazza (Valli Antigorio Divedro e Formazza), è nominato Commissario della Comunità montana Valli Antigorio e Formazza (Valli Antigorio Divedro e Formazza).

Le nomine a Commissario decorrono, per ciascuno, dalla rispettiva data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 86

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Due Laghi, Cusio Mottarone e Dello Strona e Basso Toce, di cui all'allegato A alla l.r.

19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Ameno, Armeno, Arola, Baveno, Brovello-Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Colazza, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Massiola, Miasino, Nebbiuno, Nonio, Omegna, Pisano, Quarna sopra, Quarna sotto, San Maurizio d'Opaglio, Stresa, Valstrona).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Due Laghi, l'unica tra le Comunità montane aggregate ad aver sede in provincia di Novara, stante l'indicazione contenuta nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Due Laghi.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentasei.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Due Laghi, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione

degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008:

- il Sig. Angelo Gemelli, Presidente uscente della Comunità montana Due Laghi, è nominato Commissario della Comunità montana Due Laghi;

- il Sig. Ezio Barbetta, Presidente uscente della Comunità montana Cusio Mottarone, è nominato Commissario della Comunità montana Cusio Mottarone;

- il Sig. Alvaro Bernardini, Presidente uscente della Comunità montana Dello Strona e Basso Toce, è nominato Commissario della Comunità montana Dello Strona e Basso Toce.

Le nomine a Commissario decorrono, per ciascuno, dalla rispettiva data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione una relazione sulla

gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 87

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Val Grande, Alto Verbano e Valle Cannobina" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);
Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;
Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;
Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;
Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;
Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Val Grande, Alto Verbano e Valle Cannobina", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Val Grande, Valle Cannobina e Alto Verbano, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;
Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Val Grande, Alto Verbano e Valle Cannobina" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio-Spocchia, Cossogno, Cursolo-Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Trarego Viggiona, Vignone).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Val Grande, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Val Grande.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a ventiquattro.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Val Grande, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008:

- la Sig.ra Loredana Brizio, Presidente uscente della Comunità montana Val Grande, è nominato Commissario della Comunità montana Val Grande;

- il Sig. Luigi Airoidi, Presidente uscente della Comunità montana Alto Verbano, è nominato Commissario della Comunità montana Alto Verbano;

- il Sig. Giovanni Bergamaschi, Presidente uscente della Comunità montana Valle Cannobina, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Cannobina.

Le nomine a Commissario decorrono, per ciascuno, dalla rispettiva data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;

b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;

c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predispone e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009

della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 88

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valsesia" (art. 5 l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valsesia" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca).

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui

all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentasei.

La data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009. Ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 2, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, fino a tale data resta in carica l'attuale organo rappresentativo della Comunità montana, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili. Al Presidente uscente competono, tra l'altro, gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7 del medesimo regolamento, è onere del Presidente uscente comunicare tempestivamente il presente decreto a tutti i componenti gli organi della Comunità montana.

Mercedes Bresso
